



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

DIREZIONE RISORSE UMANE E TUTELA DEL CITTADINO
COMMERCIO

DECRETO DEL SINDACO N. 8 / 2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DA COVID 19. AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA DEL MERCATO DEL MERCOLEDÌ PER LE SOLE ATTIVITA' DI VENDITA DI BENI ALIMENTARI CON TURNAZIONE DEGLI OPERATORI

IL SINDACO

Dato atto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità con dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visti i numerosi provvedimenti di fonte governativa e della Presidenza della Giunta della Regione Piemonte intesi a contenere la diffusione dell'epidemia virale con l'adozione di restrizioni allo svolgimento delle attività sociali, produttive e commerciali;

Visti, in particolare:

- Il D.P.C.M. 11/3/2020 recante *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI-19 sull'intero territorio nazionale*
- il D.P.C.M. 1/4/2020 recante: *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 nr. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale recante proroga al 13 Aprile 2020 dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8,9,11 e 22 marzo 2020*
- l'ordinanza del Presidente della Regione Piemonte nr. 34 del 22/3/2020 con la quale, all'art. 9, si condiziona lo svolgimento dei mercati settimanali alla possibilità di stabilire specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche, attraverso l'utilizzo di

transenne e con la presenza della Polizia Locale

- il D.P.C.M. 10/4/2020, che ha disposto la proroga al 3 maggio dell'efficacia delle misure contenute nel D.P.C.M. 11/3/2020
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte nr. 43 in data 13/4/2020

Richiamata la propria ordinanza nr. 112 del 25/3/2020, nel testo rettificato da ordinanza nr. 114 in pari data, con la quale, è stata disposta la provvisoria sospensione del Mercato del Mercoledì nelle more di una ristrutturazione dello stesso finalizzata a garantire la permanenza ed efficacia delle misure volte ad assicurare modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti

Vista la proposta pervenuta per posta elettronica il 20/4 all'Assessore al Commercio da parte dei rappresentanti di mercato, con la sottoscrizione di impegno a curare il transennamento dell'area di mercato e la sorveglianza degli ingressi necessaria a mantenere il distanziamento tra le persone

Ritenuto indispensabile, al fine del mantenimento delle condizioni di sicurezza sanitaria, prevedere la riduzione delle postazioni di mercato in modo da assicurare il distanziamento tra le stesse attraverso un'opportuna turnazione degli operatori che consenta l'attivazione del 50% delle postazioni per ogni singolo turno

Visto l'elaborato grafico concordato dalla Polizia Locale con le rappresentanze di mercato relativo alla turnazione degli operatori di mercato

Visto l'art. 50 del D.lgs. 18/8/2000 nr. 267

DISPONE

- 1- Di autorizzare con efficacia immediata la ripresa dell'attività del mercato del Mercoledì nell'attuale sede provvisoria limitatamente alle sole attività di vendita nel settore alimentare e con le turnazioni stabilite negli allegati elaborati grafici
- 2- Di condizionare lo svolgimento del mercato alla messa in atto di misure di regolazione dell'afflusso e dello stazionamento delle persone attraverso la recinzione dell'area e la sorveglianza degli accessi, da attuarsi a mezzo di personale procurato dagli operatori di mercato, al fine di impedire assembramenti che non consentano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro
- 3- Di disporre la presenza del personale della Polizia Locale per tutta la durata del mercato al fine, del coordinamento del personale preposto alla regolazione dei flussi di accesso funzionali al mantenimento delle distanze interpersonali
- 4- Di stabilire che la turnazione oggetto del presente provvedimento venga osservata fino alla cessazione di efficacia degli attuali provvedimenti restrittivi delle attività economiche

AVVERTE

- **Che ciascun operatore di mercato ha l'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro della propria clientela sotto pena di sospensione della concessione**
- Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7/8/1990 nr. 241

- Che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza punita con le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale

AVVISA

- che Responsabile del presente procedimento è il Dott. Daniele CIANCETTA, Dirigente della Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino
- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Piemonte, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso

Li, 21/04/2020

IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)